COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO N. 118/63/CEE DEL CONSIGLIO

del 5 novembre 1963

relativo alla modifica di disposizioni del regolamento n. 17

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 87,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo, (1)

Visto il parere del Comitato economico e sociale,

Considerando che ai sensi dell'articolo 7 del regolamento n. 17 del Consiglio (2) il divieto stabilito dall'articolo 85 paragrafo 1 del Trattato è applicabile solo per il periodo fissato dalla Commissione agli accordi, decisioni e pratiche concordate esistenti alla data di entrata in vigore di detto regolamento, se sono stati notificati alla Commissione nei termini prescritti e se le imprese ed associazioni di imprese interessate vi pongono fine o li modificano in maniera adeguata ; che tale disposizione è pure applicabile agli accordi, decisioni e pratiche concordate esistenti alla data di entrata in vigore di detto regolamento e compresi nelle categorie di cui all'articolo 4 paragrafo 2 dello stesso, qualora siano stati notificati anteriormente al 1° gennaio 1964 ;

Considerando che le modifiche da apportare agli accordi, decisioni e pratiche concordate potranno venire valutate meglio quando l'istruzione di un certo numero di accordi, decisioni e pratiche concordate, già notificati alla Commissione, avrà permesso di meglio precisare le modalità di applicazione dello articolo 85 del Trattato ; che pertanto risulta opportuno stabilire una proroga del termine per la notificazione attualmente fissato al 31 dicembre 1963 ai sensi dell'articolo 7 paragrafo 2 ;

Considerando che detta proroga non impedisce di perseguire le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 85 del Trattato, ai sensi dell'articolo 9 paragrafo 2 del regolamento n. 17, nè di assoggettare al momento opportuno all'obbligo della notificazione, ai sensi dell'articolo 22 di detto regolamento, gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di cui all'articolo 4 paragrafo 2, che possono pregiudicare in maniera particolare lo sviluppo del Mercato comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 7 paragrafo 2 del regolamento n. 17 le parole « anteriormente al 1° gennaio 1964 » sono sostituite dalle parole « anteriormente al 1° gennaio 1967 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 5 novembre 1963.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. de BLOCK

(1) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 157 del 30 ottobre 1963, pag. 2620/63.
(2) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 13 del 21 febbraio 1962, pag. 204/62.